



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N. 02 DEL 03 FEBBRAIO 2020**

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022. Approvazione.

Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Il Direttore

Dott.ssa Patrizia Baldi

.....

Firmato in originale

Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

.....

Firmato in originale

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **TRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **NOVE** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
FRANCHI RICCARDO	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE	XX	
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		XX
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta **Franchi Riccardo**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 6 del 28.06.2018 con la quale il Sindaco del Comune di Uzzano, Riccardo Franchi, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° marzo 2019;

Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n. 74857 del 01.07.2019 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate*

dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad oggetto “Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019”;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la legge n. 449/1997 ed in particolare l'art. 39 co. 1 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999;

Che l'articolo 19 co. 8 della L. 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che, eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Atteso che, con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi, tenuto conto del rispetto degli equilibri economico-finanziari;

Visto l'art. 89 co. 5 ed in particolare l'art. 91 co. 1 entrambi del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che riprende le predette disposizioni, così come quelle relative all'individuazione della dotazione organica, per la quale è prevista una rideterminazione del fabbisogno con cadenza almeno triennale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale in armonia alla legislazione nazionale;

Visto in particolare l'art. 6 co. 1, 2, 3, 4 ult. parte e co. 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. rubricato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” secondo cui:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*);

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito

del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*);

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*);

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*);

Richiamate le linee d'indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la pianificazione dei bisogni del personale;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018, n. 173;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione alla SdS Valdinievole;

Considerato che il Direttore della SdS Valdinievole ha attestato che all'interno delle rispettive unità/aree non vi è eccedenza di personale;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:
- il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del

personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;

- il comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- il comma 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni introdotto dalla Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, il quale così dispone :”*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

Richiamata la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

Rilevato, altresì, che la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, co. 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:” A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”;

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: “Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

4) la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il

lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” (sposando quindi la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

6) la Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie - N. 1/SEZAUT/2017/QMIG - ha previsto in materia di lavoro flessibile:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 es.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 51991 del 10.10.2016 che in attuazione all'art. 1 co. 234 della Legge di stabilità 2016 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali negli enti locali delle Regioni della Toscana e Lombardia;

Considerato, in merito all'assunzione a tempo determinato che:

- questo Ente ha iniziato la propria attività a far data dall'01.01.2011 e pertanto non si applica il limite di cui all'art. 9 comma 28 della L. 122/2010 modificato per effetto dell'art. 4 comma 102 lett. a) e b) della legge 183 del 12 novembre 2011 in tema di assunzioni con contratti di lavoro a T.D. (limite del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009) se non con riferimento all'annualità 2011 dove la spesa è stata di €. 25.540,00;
- detto limite annuale non viene superato considerato che la durata del contratto a tempo determinato è prevista per 12 mesi con un costo equivalente a quello del 2011;

Visto l'art. 71-sexies decies della L.R.T. 40/2005 e smi - “Personale” - secondo cui, in caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL, il contratto relativo al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce anche delle nuove funzioni assegnate a far data dall'01.04.2017, prevedere per il triennio 2020-2022, la copertura dei seguenti posti:

- nell'anno 2020 - tre figure: nr. 2 Assistenti Amministrativi – cat. C – e nr. 1 Collaboratore professionale – Cat. D;
- nell'anno 2021 – nessuna assunzione;
- nell'anno 2022 – nessuna assunzione;

Richiamato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che in osservanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 definisce i criteri ed i metodi di governo del personale e di definizione della dotazione organica;

Considerata la necessita di programmare la spesa del personale dell'esercizio 2020 al fine dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, la Sds Valdinievole, con effetto 31.12.2010 ha provveduto all'assunzione di n. 8 assistenti sociali a tempo indeterminato e nr. 1 assistente sociale a tempo determinato;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 18.12.2017 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2019" ove si prevedeva che la dotazione organica per l'anno 2019 fosse di nr. 17 unita di cui 2 da coprire mediante concorso/selezione pubblica a tempo indeterminato;

Considerato che la SdS Valdinievole non è soggetta alle regole del Patto di Stabilita interno;

Ritenuto opportuno evidenziare, nella successiva tabella, l'ammontare della spesa del personale nel triennio 2011 - 2013 così come richiesto dal comma 557-quater come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis della legge 144/2014 sulla base dei dati rilevati dai rispettivi bilanci d'esercizio così come approvati dall'Assemblea dei Soci specificando altresì che la spesa prevista per il 2020 tiene conto dell'inserimento di nr. 2 nuova unità – cat. C - Assistente amministrativo e nr. 1 unità cat. D – Collaboratore Professionale Assistente sociale:

	2011	2012	2013	2020
Personale SdS	558.452,29	555.382,07	540.211,80	891.060,43
Personale comandato ASL	705.333,24	604.145,12	581.387,51	418.122,23
Personale comandato dai Comuni	350.434,45	303.708,75	269.394,33	-
Lavoro interinale				211.500,00
Personale comandato da altri			26.781,00	37.610,78
Personale comandato dalla Prov.		15.054,86	7.630,77	-
Irap	56.737,48	61.516,62	51.874,48	56.012,06
TOTALE	1.670.957,46	1.539.807,42	1.477.279,89	1.614.305,50
a detrarre				
Spese di personale su Fondi Europei				98.000,00
Rimborso dall'Azienda	519.392,97	506.390,82	419.645,57	443.413,46
	1.151.564,49	1.033.416,60	1.057.634,32	1.072.892,04

Preso atto che:

- la spesa di personale della SdS Valdinievole per l'anno 2020 (**€ 1.072.892,04**) è inferiore a quella media del triennio 2011 – 2013 (**€ 1.080.871,80**) in osservanza al principio di riduzione complessiva delle spese così come previsto dalla normativa attualmente vigente (enti soggetti al PdS);
- a parità di servizi erogati rispetto all'anno precedente, la spesa di personale per gli enti non soggetti al PdS - **€ 1.072.892,04** -, non deve superare il corrispondente ammontare del 2008 (2011 per la SdS Valdinievole – data d'inizio dell'attività - **€ 1.151.564,49** -) (art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i.);
- considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89 che al comma 12/bis (che sostituisce il co. 2/bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 come sostituito dal comma 557 della L. 147/2013) stabilisce che **“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati”**;

Riscontrato che l'importo di €. 1.072.892,04 costituisce la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89 ritenendo che la quantità di personale prevista (e quindi il relativo costo) sia congruo rispetto ai servizi attualmente erogati;

Dato atto di quanto stabilito dal comma 200 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2018 secondo cui “Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'*articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e, contestualmente, i servizi di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'*articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, e all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*” introducendo così una deroga ai limiti assunzionali, con possibilità di procedere all'impiego a tempo determinato di assistenti sociali nei limiti della metà delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale (€. 151.326,17)

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione del personale dipendente della SdS Valdinievole;

Considerato che il presente atto è soggetto a variazioni in conseguenza di eventuali servizi, funzioni o compiti nuovi nonché per cessazioni o trasferimenti per mobilità;

Vista la relazione, prot. arrivo SdS n.426 (II/30) rilasciata in data 31.01.2020 dal Collegio Sindacale, conservata agli atti dell'A.F. Tecnica Amministrativa;

Dato atto dell'avvenuta informazione preventiva alle OO.SS., conservata agli atti dell'A.F. Tecnica Amministrativa, avvenuta con lettera – prot. 4637(II/30) del 13.12.2019 ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di approvare il Piano dei Fabbisogni del Personale 2020/2022 come segue, nel rispetto dei vigenti vincoli in premessa esplicitati prevedendo l'assunzione di nr. 3 unità di personale a tempo indeterminato per complessive €. 96.614,58 così suddivise:

- n. 1 - Cat. D – Collaboratore Professionale Assistente Sociale (€. 34.301,86) e nr. 2 Cat. C - Assistente amministrativo – Anno 2020 (€. 62.312,72);
- nessuna assunzione – Anno 2021;
- nessuna assunzione – Anno 2022;

Tabella A - Suddivisione dei posti di ruolo per area di attività - previsti

Area o Unità Funzionale	C	C2	D	D1	D4	Dirigenti	Totale
Area Socio-Assistenziale		1	3	2			6
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria			3	3	2		8
Area Funzionale Tecnico Amministrativa	2			1		1	4
Totale	2	1	6	6	2	1	18
Direttore SdS	Fuori Dotazione Organica					1	

Tabella B - Suddivisione dei posti di ruolo coperti per attività - attuali

Area o Unità Funzionale	C	C2	D	D1	D4	Dirigenti	Totale
Area Socio-Assistenziale		1	3	2			6
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria			2	3	2		7
Area Funzionale Tecnico Amministrativa				1		1	2
Totale		1	5	6	2	1	15
Direttore SdS	Fuori Dotazione Organica					1	

Tabella C - Suddivisione dei posti di ruolo vacanti per area di attività

Area o Unità Funzionale	C	C2	D	D1	D4	Dirigenti	Totale
Area Socio-Assistenziale							
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria			1				1
Area Funzionale Tecnico Amministrativa	2						2
Totale	2		1				3

- le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 dando atto che tale modalità di reclutamento non incide sulla quota del turn over se effettuata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa;

- utilizzo di valide graduatorie anche di altri Enti nel rispetto nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e

previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

3. di prevedere che l'eventuale modifica in corso d'anno delle predette assunzioni è consentita, con deliberazione di Giunta Comunale, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
4. le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate mediante utilizzo di specifiche graduatorie ovvero mediante l'utilizzo di valide graduatorie per assunzione a tempo indeterminato;
5. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
8. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
11. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Riccardo Franchi

Firmato in originale

IL DIRETTORE

Patrizia Baldi

Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 03.02.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

L'Addetto al servizio

.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 03.02.2020

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott.ssa Patrizia Baldi